

Art. 14.

Non sono consentite assunzioni di contrattisti di cittadinanza italiana, successivamente all'entrata in vigore della presente legge, se non dopo la registrazione da parte della Corte dei conti di apposito regolamento, emanato dal Ministro per gli affari esteri di concerto col Ministro per il tesoro, per l'esecuzione degli articoli 12 e 13 della presente legge.

Art. 15.

Al secondo comma dell'articolo 167 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è aggiunto il seguente periodo:

« Tale aliquota può essere variata in aumento o in diminuzione in corrispondenza al numero dei contrattisti che, al 1° gennaio dell'anno nel quale viene bandito il concorso, abbiano maturato l'anzianità prevista dal comma successivo ».

Art. 16.

Al compimento di un quinquennio dalla data di entrata in vigore della presente legge è autorizzata la revisione dei ruoli organici delle carriere del personale di cancelleria, degli assistenti commerciali, esecutiva e ausiliaria con l'incremento di 500 posti da distribuire nelle varie qualifiche dei suddetti ruoli e con la corrispettiva riduzione a 900 unità del contingente di personale a contratto, fermo restando il disposto del primo comma, ultima parte del precedente articolo 10.

Fin quando si verificherà una eccedenza di personale collocato in soprannumero nei suddetti ruoli, da computare a sensi dell'articolo 10, comma secondo, nel contingente del personale a contratto, rispetto alla riduzione a 900 unità del contingente stesso, dovranno essere lasciati scoperti altrettanti posti nella qualifica iniziale dei ruoli suindicati.

Le variazioni degli organici e del contingente del personale a contratto saranno apportate con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con quello per il tesoro.

Art. 17.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 500 milioni per l'anno finanziario 1970, si provvede mediante riduzione del fondo di cui al capitolo n. 3400 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 luglio 1970

SARAGAT

RUMOR — MORO — COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE

LEGGE 20 luglio 1970, n. 570.

Ulteriore proroga del termine previsto dalla legge istitutiva della commissione parlamentare di inchiesta sugli eventi del giugno-luglio 1964.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il termine previsto dall'articolo 8 della legge 31 marzo 1969, n. 93, prorogato con le leggi 1° agosto 1969, n. 472, e 24 dicembre 1969, n. 979, è ulteriormente prorogato al 30 ottobre 1970.

La disposizione di cui al comma precedente ha effetto dal 1° luglio 1970.

La presente legge entra in vigore lo stesso giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 luglio 1970

SARAGAT

RUMOR — TANASSI — RESTIVO

Visto, il Guardasigilli: REALE

LEGGE 26 luglio 1970, n. 571.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 366, concernente la istituzione delle cattedre, la non licenziabilità degli insegnanti non di ruolo, le riserve dei posti e la sospensione degli esami di abilitazione all'insegnamento, nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' convertito in legge il decreto-legge 19 giugno 1970, n. 366, concernente la istituzione delle cattedre, la non licenziabilità degli insegnanti non di ruolo, le riserve dei posti e la sospensione degli esami di abilitazione all'insegnamento, nelle scuole ed istituti d'istruzione secondaria ed artistica, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, primo comma, dopo la parola: « cattedre », sono inserite le parole: « nei corsi diurni e serali ».

All'articolo 1, secondo comma, sono soppresse le parole: « dei corsi serali ».

All'articolo 1, terzo comma, dopo la parola: « corsi », sono aggiunte le parole: « e una cattedra di educazione musicale con sedici ore settimanali ».